

Allegato A) Rep. 74559/31061

STATUTO

Articolo 1) Ragione sociale, sede, durata

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "S.G.S. (Società Gestione Servizi) - S.r.l." Unipersonale .

La società ha sede legale in Piombino.

Potranno essere istituite sedi amministrative, succursali, agenzie, rappresentanze, negozi e recapiti.

Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

Articolo 2) Oggetto sociale

La società "S.G.S. (Società Gestione Servizi)- S.r.l." Unipersonale, è una società in house a totale partecipazione pubblica del Comune di Piombino, costituita ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 175/2016, che, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.Lgs ha come oggetto sociale esclusivo le seguenti due attività:

- la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente Comune di Piombino;

La società nel concreto svolge le attività di:

1. gestione delle Farmacie Comunali nel territorio del Comune di Piombino;
2. commercio di qualsiasi prodotto che possa essere legittimamente commercializzato dalle farmacie;
3. attività di gestione, riscossione, controllo, accertamento e recupero di tributi e delle entrate in generale del Comune, comprese le attività di supporto alla contabilizzazione di tutte le entrate nel bilancio del Comune;
4. servizi di ingegneria e architettura nei confronti del Comune;
5. gestione di aree comunali di sosta per veicoli;
6. supporto alle attività del Comune in materia di rifiuti ed igiene;
7. qualsiasi altra attività strumentale, di supporto, o funzione amministrativa e/o istituzionale che il Comune di Piombino intenda affidarle nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Tutte le attività affidate saranno svolte in base ad un contratto proposto e deliberato dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale.

La società può ricorrere ad affidamenti o a collaborazioni esterne, collegate, strumentali ed accessorie della prestazio-

ne principale la cui utilità è rivolta all'Ente socio.

La società potrà ricevere dal socio trasferimenti o contributi in conto esercizio a copertura di costi specifici o generali.

Inoltre, può acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale, sia anticipi di tesoreria sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti.

La società potrà richiedere e conseguire ogni possibile contributo dallo Stato e da qualsiasi altro Ente autorizzato, nonché agevolazioni, in particolare mutui con il concorso statale previsti dalle leggi vigenti e future.

La società massimizza l'efficienza, l'economicità e l'efficacia e deve perseguire la sua completa autonomia economica e finanziaria. I ricavi conseguiti nell'attività svolta verso l'esterno devono coprire tutti i costi di gestione. Se per cause diverse da quelle organizzative, il pareggio economico in uno o più esercizi sia difficilmente conseguibile, la società può chiedere l'intervento del Comune socio che provvederà ad elargire mere somme di denaro, contributi in conto gestione, per il perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di evitare lo squilibrio economico e finanziario della società.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente socio unico. Nell'ottica del conseguimento dell'autonomia economica e finanziaria, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, può essere rivolta anche a finalità diverse e deve essere svolta per conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

Articolo 3) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zero zero) rappresentato da quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del C.C.

Le quote sono intestate al Comune di Piombino e non trasferibili a terzi. Il socio unico Comune di Piombino è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale.

Articolo 4) Organi sociali

Sono organi della società:

- L'assemblea del socio;
- L'organo amministrativo;
- L'organo di controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la

carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il decreto - legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

In ogni caso tutti i compensi erogati, compresi quelli ai dirigenti e dipendenti, sono stabiliti entro i limiti massimi previsti dalle norme statali.

Gli organi sociali sono tenuti inoltre al puntuale rispetto di quanto stabilito nel "Regolamento controlli sulle società partecipate" approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Piombino.

Articolo 5) Assemblea - competenze

Oltre alle competenze di legge, sono riservate alla competenza dell'assemblea del socio le decisioni di variazione del capitale netto e tutte le decisioni che se assunte direttamente dal Comune, sarebbero di competenza del Consiglio Comunale.

In ragione del controllo analogo, per le decisioni di variazione del capitale netto, per le decisioni che se assunte direttamente dal Comune sarebbero di competenza del Consiglio Comunale e per le decisioni che riguardano modificazioni dell'atto costitutivo o comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea necessita e si attiene agli indirizzi generali o puntuali deliberati dal Consiglio Comunale dell'Ente socio unico.

Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed attività ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 175/2016: il controllo si esplica tramite l'organo di governo del Comune, l'organo consiliare, e negli altri modi previsti dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale e negli articoli che seguono, del presente statuto.

Articolo 6) Assemblea - funzionamento

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza da un altro componente del Consiglio di Amministrazione designato in sede di Assemblea. L'Assemblea nomina il proprio segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto, come per legge, da un notaio. Il voto viene espresso in modo palese.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il socio unico Comune di Piombino è rappresentato dal Sindaco

o da suo delegato.

Articolo 7) Assemblea - convocazione

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi previsti dal 2° comma dell'articolo 2364 c.c., la cui valutazione spetta all'organo amministrativo, la convocazione può essere fatta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia avanzata richiesta ai sensi di legge.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterranno utile per la gestione della società salvo quanto precedentemente previsto.

L'assemblea è di norma convocata presso la sede del Comune socio e può essere convocata, quando ritenuto utile, anche presso la sede sociale. Non è consentita tuttavia, la convocazione fuori dal territorio comunale.

L'assemblea è convocata con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare sia l'invio che la ricezione, almeno dieci giorni prima della adunanza, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e con l'indicazione delle materie da trattare.

Con lo stesso avviso saranno indicati l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità qualora sia rappresentato il socio unico Comune di Piombino e siano presenti l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo, se nominato.

Articolo 8) Organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico la cui nomina è riservata all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'Assemblea può altresì deliberare che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis, capo V, Titolo V, libro V del codice civile.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora l'Assemblea dei Soci deliberi per un organo amministrativo collegiale, la nomina degli amministratori verrà effettuata nel rispetto della legge 120/2011.

Non è consentito affidare l'amministrazione disgiuntamente o

congiuntamente a due o più soci.

Gli amministratori non possono essere dipendenti del Comune.

In caso di nomina di organo collegiale è consentita solo la carica di Presidente e l'attribuzione da parte del Consiglio di deleghe di gestione ad un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

Sono previste altresì le seguenti norme:

A) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

Nella nomina degli amministratori in ogni caso si deve tenere conto delle cause ostative previste per legge e dei vincoli posti dalle normative sul risparmio di spesa pubblica.

L'organo amministrativo resta in carica per una durata pari a tre esercizi sociali, è rieleggibile e può essere revocato ai sensi dell'art. 2383 comma 3 del codice civile.

All'Organo Amministrativo spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato oltre al rimborso delle spese sostenute per conto della società.

Articolo 9) Organo amministrativo - competenze

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 16, comma 2 lett. b), del D.Lgs 175/2016 e dall'art. 2468, terzo comma, del Codice Civile, e ai fini di assicurare l'effettivo controllo analogo e l'effettiva configurazione della società come un "plesso organizzativo dell'Ente", l'organo amministrativo della società, oltre alle competenze di legge, agisce secondo le regole di seguito dettate.

Sono di competenza dell'organo amministrativo tutti gli atti ed operazioni non riservate all'assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo necessita e si attiene agli indirizzi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale dell'Ente socio unico nelle seguenti materie:

- Svolgimento e modalità di gestione dei compiti e delle attività affidate alla società dall'Ente socio unico;
- Rapporti contrattuali con il Comune in relazione alle attività affidate;
- Dotazione organica, organigramma e assetto organizzativo;
- Atti di gestione straordinaria.

Qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, l'organo amministrativo può preventivamente acquisire indirizzi generali od operativi da parte della Giunta Comunale.

In ogni caso, in tutte le altre materie di sua competenza, l'organo amministrativo delibera secondo gli indirizzi e le direttive eventualmente ricevuti dagli organi di indirizzo e controllo dall'Ente socio.

Costituisce giusta causa di revoca dell'organo amministrativo l'adozione da parte dello stesso di delibere in contrasto con i provvedimenti ed atti adottati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.

Inoltre, per quanto compatibile con il diritto societario, i poteri degli amministratori devono essere riconducibili ed assimilabili al potere gestionale attribuito alla dirigenza del Comune di Piombino dal Testo Unico degli Enti locali, dai regolamenti comunali o da altra normativa vigente.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, soggiacciono al potere di coordinamento del Segretario Comunale sui dirigenti del Comune socio e possono essere convocati, al pari degli altri dirigenti, nelle sedute della Conferenza dei dirigenti del Comune.

L'organo amministrativo può conferire mandati, previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci, per determinati affari o categoria di affari, in via collettiva o individuale a uno o più direttori, procuratori o altri funzionari, potendoli assimilare a dirigenti di seconda fascia e determinandone le rispettive attribuzioni, facoltà ed emolumenti.

Le proposte di cui agli articoli 152, 161 e 167 della legge fallimentare sono esercitabili dall'Organo Amministrativo solo dopo l'approvazione dell'Assemblea.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo riferisce, entro il 15 settembre di ciascun anno, all'assemblea dei soci ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società. A tale scopo l'organo amministrativo deve presentare un rapporto costituito da:

- conto economico consuntivo relativo al primo semestre;
- relazione amministrativa relativa allo stesso periodo

Qualora l'andamento della gestione sia tale da far prefigurare la formazione di una perdita d'esercizio, o comunque scostamenti peggiorativi rispetto alle previsioni, la relazione dell'organo amministrativo dovrà indicare le misure già adottate e da adottare per correggere la tendenza negativa.

Qualora, nella valutazione del rischio effettuata dall'organo amministrativo, emergono uno o più indicatori di crisi aziendale, lo stesso dovrà assumere senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi stessa e correggere od eliminare le cause, attraverso un adeguato piano di risanamento.

Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo

175/2016.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto, alla formazione e deposito del bilancio corredandoli di una relazione.

La relazione sulla gestione dell'organo amministrativo deve essere allegata al bilancio di esercizio, includendo le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Articolo 10) Organo amministrativo - funzionamento

Quando l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico:

- le decisioni dell'Amministratore Unico numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro tenuto a norma di legge e conservato presso la società.

Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di amministrazione, nella prima riunione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio eleggerà tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Articolo 11) Organo amministrativo - convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un membro.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne sia l'invio che la ricezione, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contiene anche la specificazione degli argomenti all'ordine. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche con telegramma spedito almeno ventiquattrore prima del termine indicato.

Articolo 12) Organo di controllo

Quale organo di controllo, il socio può nominare il collegio sindacale, un revisore o un sindaco unico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 Codice Civile, la nomina del collegio sindacale o del revisore è obbligatoria.

Se nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Peraltro qualora il controllo contabile della società sia at-

tribuito al Collegio Sindacale tutti i membri effettivi devono essere revisori contabili iscritti nel detto Registro.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 Codice Civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile della società.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza ed in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale, la società nomina per il controllo contabile un Revisore, questo deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applica al revisore tutta la disciplina prevista per lo stesso in materia di società per azioni.

In caso di nomina di un sindaco unico allo stesso si applicano le stesse norme innanzi previste per il collegio sindacale in quanto compatibili.

Articolo 13) Ulteriori norme di indirizzo e vigilanza del socio unico

La società è tenuta a collaborare con gli uffici dell'Ente socio ogni qual volta questi richiedano dati o informazioni essendo dal punto di vista funzionale in una posizione analoga ad essi.

Il socio unico gode inoltre del più ampio potere ispettivo sia sulle attività concretamente svolte, sia di accesso a tutti i documenti e atti interni alla società.

Articolo 14) Bilanci

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere redatto in forma ordinaria, anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile per la redazione in forma abbreviata.

Salvo diverse deliberazioni e decisioni dell'assemblea, gli utili accertati alla chiusura di ciascun esercizio saranno destinati come segue:

la ventesima parte alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

la rimanenza al socio.

Si applica l'art. 2478 bis C.C..

Articolo 15) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso di scioglimento della società si applicano gli articoli 2484, 2485, 2486, 2487 e 2487 bis.

Articolo 16) Norme di coordinamento e rinvio

Le norme del presente statuto che a seguito dell'introduzione di norme legislative di carattere imperativo, si trovassero in contrasto con le stesse, sono da considerarsi automaticamente soppresse o modificate ed adeguate alle nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato: Roberto Lampredi/ ANGELA LALLO NOTAIO